

NORMATIVA SUGLI STRISCIONI E SUL MATERIALE DA TIFO

La legge di conversione del decreto Amato, ha introdotto l'art. 2 bis che statuisce come siano vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce.

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.

Cosa ben diversa è invece la disposizione introdotta, in data 8 marzo 2007, dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, il quale, dopo aver messo al bando tamburi e mezzi di diffusione sonora, ha subordinato l'introduzione di striscioni, di materiale assimilabile, di materiale coreografico, alla concessione di specifica autorizzazione.

In particolare la richiesta dovrà essere effettuata, 7 giorni prima della gara, alla società che organizza l'incontro; la società girerà poi la richiesta alla Questura che dovrà rilasciare il nullaosta.

La Questura potrà concedere l'autorizzazione qualora sia identificato il richiedente dell'esposizione del materiale o della coreografia, qualora all'interno del gruppo identificato dal materiale non vi siano persone colpite da DASPO, qualora non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine pubblico o della pubblica incolumità.

Il nullaosta può anche essere concesso per l'intera stagione ed essere revocato se appartenenti al gruppo siano colpiti da DASPO o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o di violazioni del regolamento d'uso.

E' comunque vietata l'esposizione di materiale che, per dimensioni, ostacoli la visibilità degli altri spettatori.

L'osservatorio ha pertanto stabilito come non può essere autorizzata l'introduzione di materiale appartenente ad un gruppo i cui componenti siano stati colpiti da DASPO o si siano resi responsabili di episodi di intemperanza o di violazione delle disposizioni previste dal regolamento d'uso.

La disposizione desta più di una perplessità in quanto, essendo il tifo organizzato costituito da gruppi di fatto, non si capisce come si possa ricollegare l'appartenenza di un tifoso ad un gruppo o ad un altro.

La società che ospita l'incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:

- 1) il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
- 2) non sarà consentito l'ingresso di materiale , ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
- 3) gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale.

Ad ogni modo l'introduzione di materiale non autorizzato, comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del trasgressore, che potrà essere colpito da DASPO.

**STUDIO LEGALE RICCARDI
A V V O C A T I**

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

La disciplina dell'osservatorio si applica anche alle bandiere, fatta eccezione per quella aventi ad oggetto solo i colori sociali della propria squadra.

In definitiva sarà possibile introdurre bandiere semplici e materiale autorizzato che non ostacoli la visuale, così come sciarpe, magliette, coccarde.

Particolari problemi sono sorti in merito alla generica dicitura "materiale assimilabile", in quanto, in alcuni casi, l'interpretazione adottata ha ritenuto di applicare il divieto in maniera integralista, ossia ad ogni tipo di oggetto ricollegabile al tifo come anche magliette o sciarpe.

A parte il fatto che tale materiale non è in alcun modo assimilabile ad uno striscione, bisogna considerare però come l'osservatorio stesso subordini la richiesta di autorizzazione ai soli striscioni, alle sole bandiere (con esclusione di quelle riportanti i soli colori sociali della propria squadra), al solo materiale coreografico e come vieti l'esposizione di materiale che costituisca, per dimensioni, un ostacolo visivo per il pubblico.

Se ne deduce, per esclusione, come ogni altro materiale, deve considerarsi legittimo.

Riepilogo:

SI	NO
BANDIERE CON I SOLI COLORI SOCIALI CHE NON OSTACOLINO LA VISUALE	STRISCIONI DAL CONTENUTO VIOLENTO
MAGLIETTE	TAMBURI O ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE SONORA
STRISCIONI O MATERIALE COREOGRAFICO AUTORIZZATI CHE NON OSTACOLINO LA VISUALE	STRISCIONI O MATERIALE COREOGRAFICO NON AUTORIZZATI
SCIARPE	MATERIALI CHE OSTACOLINO LA VISUALE
COCCARDE	STRISCIONI O MATERIALE AUTORIZZATI DOPO L'APERTURA DEL CANCELLI

Si specifica che, con deliberazione del 2 settembre 2009, l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha chiarito come la disciplina di cui all'oggetto si applica agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti.

Pertanto, sulla base di tale determinazione, non potranno essere comminati provvedimenti di interdizione per l'esposizione di striscioni non autorizzati, per materiale assimilabile, compreso quello per le coreografie e per l'utilizzo di tamburi o altri mezzi di diffusione sonora nell'ambito di impianti aventi una capienza inferiore a quella indicata.